

STATUTO
della
“FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE”

PREMESSE

1. La Fondazione Opere Pie Riunite di Castelleone Onlus, istituita con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 28065 14/10/1992, esecutiva con atto n. 5358.155.87 del 5.11.1992, trae origine:

- dalla fusione per incorporazione delle 00.PP. Crotti – Venturelli, Barnabò e Molossi-Zagheni amministrare dalle IPAB di Castelleone e dalle 00.PP. San Pietro Martire e Stefano Gritti ex E.C.A;
- e successivamente dalla fusione per incorporazione, nel gennaio 2013, con contestuale e parziale unificazione degli scopi statutari delle Fondazioni Fondazione Bellani e Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti.

2. L'Opera Crotti Venturelli trae origine dal testamento olografo in data 7/12/1903 di Crotti ing. Alberto ed eretta in Ente morale con R.D. 25 Aprile 1907 ed affidata in gestione alle IPAB di Castelleone con R.D. 5/05/1939. Ha per scopo di: "ricoverare e mantenere i poveri vecchi di ambo i sessi appartenenti al Comune di Castelleone per una metà del totale dei ricoverabili, al Comune di Montodine per un quarto e quelli appartenenti al Comune di Credera per l'altro quarto".

3. L'O.P. Barnabò trae origine dal testamento olografo del sacerdote Giacinto Barnabò in data 26/09/1826 ed eretta in ente morale con R.D. 21/08/1902 ed affidata in gestione all'Amministrazione delle IPAB di Castelleone con R.D. 5/05/1939. Ha per scopo: "ricoverare e curare gli ammalati poveri del Comune di Gombito nell'Ospedale di Castelleone, esclusi gli affetti da malattie contagiose ed i fanciulli inferiori ai 5 anni, salvo casi speciali, mancando nell'ospedale appositi reparti ed essendo impossibile istituirli in via ordinaria per insufficienza di mezzi".

4. L'O.P. Malossi-Zagheni trae origine dal testamento olografo della nobile donna Maria Malossi-Zagheni in data 15/06/1762 ed eretta in Ente Morale con

R.D. in data 29/04/1896 ed affidata all'Amministrazione delle IPAB di Castelleone con R.D. 5/05/1939. Ha per scopo: "di concorrere al mantenimento degli ammalati poveri nell'Ospedale di Castelleone".

5. L'O.P. San Pietro Martire trae origine probabilmente nell'anno 1480 a seguito della soppressione delle Confraternite sotto il titolo di San Pietro Martire ed è stata costituita in Ente Morale con R.D. 218/1902 ed affidata all'Amministrazione dell'E.C.A di Castelleone secondo le norme della legge 17/07/1890 n.6279. Ha per scopo di "erogare le rendite del proprio patrimonio in somministrazione di medicinali e presidi sanitari ai poveri ammalati che non possono ricoverarsi e curare nell'Ospedale di Castelleone San Latino e Giacomo, in mensili sussidi-balie per l'allattamento dei bambini appartenenti a famiglie miserabili".

6. L'O.P. Stefano Gritti trae origine dal testamento olografo datato 26/10/1825 del Sacerdote Stefano Gritti ed eretta in Ente Morale con R.D. 21/08/1902 ed ha per scopo: "di soccorrere i poveri del Comune di Castelleone con preferenza i parenti e i discendenti del Testatore, le famiglie vergognose, i poveri ammalati e cronici che non possono essere ricoverati in Ospedale, i convalescenti non perfettamente guariti.

7. La Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti trae origine dai testamenti olografi pubblicati con verbali a rogito il 23.12.1983 e il 02.02.1994 con i quali il Dott. Goffredo Bertolotti destinava il suo patrimonio immobiliare alla costituenda "Fondazione Coniugi dr. Goffredo e Luisa Bertolotti". La Fondazione ha per scopo "l'assistenza domiciliare e anche in altre forme quale l'erogazione di pasti, l'assegnazione di alloggi, in via prioritaria alle persone anziane di ambo i sessi in condizioni di autosufficienza secondo le norme che verranno stabilite con apposito regolamento, residenti nel comune di Castelleone ed aventi redditi insufficienti per le necessità primarie per la loro sopravvivenza e trovatesi in condizioni di assoluto bisogno e che non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte o in grado di farlo".

8. La Fondazione Bellani, costituita nel giugno del 2009 persegue finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'assistenza sociale, sociosanitaria e di

beneficenza, mediante interventi a carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziale, anche attraverso l'assegnazione di alloggi, a favore della popolazione del territorio del comune di Castelleone e di quegli altri Comuni che con quest'ultimo collaboreranno in tema di servizi assistenziali e socio sanitari, che versino in stato di bisogno per ragioni di ordine economico, fisico e relazione.

9. A seguito della fusione la fondazione incorporante "FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE PER L'ASSISTENZA PUBBLICA - ONLUS" oggi FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE- Ente del Terzo Settore" è gravata degli oneri, all'origine previsti a carico della Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti, di seguito indicati:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella di famiglia, come da concessione n. 1580 di rep. del Comune di Castelleone in data 06.09.1968 registrata a Soresina il 07.09.1968 al n. 3177 Voi. 109 Pd. 2°;
- b) celebrazione da parte della Fondazione di n. cinque messe annuali così distinte: nell'anniversario della morte del testatore, della di lui moglie Luisa Ghilardi (20.06.1984), del padre *de cuius* Bertolotti Giovanni (24.03.1932), della madre del *de cuius* Mondini Rachele (13.03.1943), della sorella del *de cuius* Bertolotti Enrica (11.01.1919) unitamente in memoria del fratello del *de cuius* Bertolotti Dr. Fiorenzo disperso nella campagna di Russia;
- c) mantenimento di un omaggio floreale secondo le usanze con particolare riguardo alle festività dei defunti, Natale, Pasqua e negli anniversari delle date di morte;
- d) pagamento dell'illuminazione votiva in perpetuo;
- e) pagamento dei rinnovi della concessione cimiteriale alle scadenze previste dalla legge e da altre future disposizioni legislative e da norme del regolamento comunale di polizia mortuaria;
- f) pagamento del canone della lampada votiva del cimitero di Trigolo.

10. La previsione contenuta nell'art. 2 dello statuto della Fondazione Bellani in ordine allo svolgimento delle attività in sinergia con gli altri soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio, sulla base dell'accordo di cui al "Protocollo d'intesa" tra il Comune di Castelleone e le agenzie pubbliche e private dei servizi alla persona per la realizzazione di progetti di welfare della Comunità e Case dei servizi socio-sanitari del 14 dicembre 2002, è di fatto superata poiché

il protocollo d'intesa non è mai stato attivato e pertanto non vincola in alcun modo la fondazione incorporante.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2026 la fondazione ha chiesto l'assunzione della qualifica di Fondazione ETS.

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata **“FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE - Ente del Terzo settore”** per brevità anche **“Opere Pie ETS”** (di seguito la **“Fondazione”**).
2. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale a Castelleone, all'indirizzo indicato presso il Runts.
2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3

Finalità e attività

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale assistendo in via prioritaria le persone anziane in condizioni di autosufficienza di ambo i sessi aventi redditi insufficienti per le necessità primarie o nuclei familiari che si trovano in condizioni di bisogno anche attraverso prestazioni socio-sanitarie.
2. In particolare la Fondazione si propone di operare per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
3. Per il perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi, la Fondazione intende, in particolare:
 - assistenza di persone anziane o diversamente abili in condizioni di autosufficienza aventi redditi insufficienti per il sostenimento di un affitto periodico, tramite l'assegnazione di alloggi di proprietà o comunque nella disponibilità della Fondazione, concessi in uso a rette agevolate;
 - attuazione di iniziative di *social housing*, *senior housing* e *co-housing* a favore di persone fragili e bisognose di socialità.

4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In via esemplificativa e non esaustiva:
 - acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 - richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
 - svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
 - partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.
7. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
8. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, e devono essere assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali quelli risultanti dalle perizie giurate di stima redatte in data 11 gennaio 2012, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 2/2013 del 12 gennaio 2013 e successive variazioni
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato:
 - da acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio o ad esso destinati dal

- Consiglio di amministrazione;
- da pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
 - dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
 - da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio.

Articolo 5

Fondo di Gestione

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 - le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
 - le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
 - le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio;
 - gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.
 - proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) l'Organo di Controllo e quello di revisione legale dei conti se nominato

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da 5 membri, incluso il Presidente, nominati secondo le seguenti modalità:
 - n. 2 (due) nominati dalla Regione Lombardia
 - n. 3 (tre) nominati dal Sindaco del Comune di Castelleone.
2. I componenti del Consiglio durano in carica per 5 (cinque) esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e'

attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. I Consiglieri restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal precedente co. 2; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio.
5. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
6. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
7. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
8. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:
 - a) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente a qualsiasi titolo cessati
 - b) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
 - c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
 - a) redige e approva annualmente, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
 - b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio sociale, se predisposto o richiesto per legge;
 - d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
 - e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
 - f) conferisce incarichi professionali;
 - g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
 - h) autorizza la sottoscrizione dei contratti di qualsiasi natura;
 - i) stabilisce se l'Organo di Controllo e quello di revisione legale dei conti siano monocratici o collegiali;
 - j) nomina il Segretario, determinandone le funzioni;
 - k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

- l) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
 - m) decide la destinazione degli avanzi di gestione;
 - n) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
 - o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
 - p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
 - r) delibera in merito ad ogni altra attività che gli spetti per legge o per Statuto.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 4. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può, altresì, avvalersi di consulenti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, di propria iniziativa ove lo ritenga necessario o opportuno o ancora quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora il luogo e l'ordine del giorno, inviato con ogni mezzo, anche telematico, purché sia garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'Organo di Controllo e quello di revisione legale dei conti se nominato. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza

- anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.
 8. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso al suo interno.
 9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
 10. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e, successivamente, del Segretario oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Articolo 10

Presidente – vice-Presidente

1. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 3 consiglieri e durano in carica per 5 (cinque) esercizi secondo quanto previsto dall'art 7, co. 1.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
6. Al Presidente spetta inoltre:
 - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - convocare e presiedere le adunanze di Consiglio di Amministrazione,
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto
7. Il vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza

o impedimento.

Articolo 11

Segretario

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Segretario, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni e da tale titolo assume la qualifica di Direttore Amministrativo.
3. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno un Presidente.
2. L'Organo di controllo è nominato dal Sindaco del Comune di Castelleone e resta in carica per 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla nomina. I suoi componenti possono essere riconfermati. Nel caso in cui venga meno un membro dell'organo di controllo collegiale prima della scadenza naturale, lo stesso verrà nominato dal Sindaco di Castelleone e scadrà insieme al resto dei membri dell'organo di controllo.
3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e ad essi si applica il successivo art. 2399. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve

essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Diversamente, la revisione legale può essere affidata ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Sindaco del Comune di Castelleone.

8. L'Organo di controllo e quello di revisione se nominato può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Ciascun organo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Compensi per le Cariche sociali

1. Agli amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
2. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile il Consiglio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica richiamata dall'art. 13, co. 3 del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'art. 48 del sopra citato decreto legislativo.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.
5. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno ed inviare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio sociale viene redatto e pubblicato sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
6. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

1. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
2. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni

altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 16

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del cod.civ. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. Lo scioglimento, per qualsiasi causa, della fondazione determina la devoluzione di tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.